

# STATUTO SOCIALE della Associazione “CORO VINCENZO GALILEI”

---

## COSTITUZIONE

Art. 1 È costituita una associazione sotto la denominazione

“CORO VINCENZO GALILEI”

con sede in Pisa.

## SCOPI E CARATTERE

Art. 2 L’oggetto sociale dell’Associazione è culturale, educativo e di ricerca etica e spirituale. In particolare, l’Associazione si propone di istituire, organizzare, far operare e amministrare un complesso vocale, dotarlo di un Direttore e di eventuali collaboratori, nonché di un insieme strumentale quale necessario per le sue attività e per il suo scopo.

L’Associazione si propone di promuovere particolarmente nella regione Toscana ogni iniziativa di carattere organizzativo, artistico, culturale volta a incentivare l’interesse e la conoscenza della musica; le attività e gli interventi pubblici e privati, a favore del Coro, in collegamento con ogni altro organismo, istituzione, Istituto e Scuola.

L’Associazione non ha scopo di lucro, non ha carattere politico, né confessionale o professionale. Nessuno dei suoi Soci può ricevere ad alcun titolo compensi dall’Associazione.

## SOCI

Art. 3 Della Associazione possono far parte:

A)– in qualità di Soci ordinari: i fondatori della Associazione e cioè coloro (persone fisiche e giuridiche) che hanno provveduto alla sua costituzione ed al suo primo funzionamento, nonché quelle altre persone che l’Assemblea dei Soci, con decisione insindacabile, dichiarerà tali;

B)– tutte quelle persone, non Soci ordinari, che, ad insindacabile giudizio dell’Assemblea, abbiano svolto e possano esplicare benemerita e vantaggiosa attività a favore dell’Associazione.

Chiunque può fare richiesta di divenire Socio ordinario dell’Associazione, previa audizione di fronte al Maestro e ai suoi collaboratori. La qualità di socio conferisce il diritto di partecipare alle attività culturali e organizzative dell’Associazione. Ciascun Socio ha il dovere di rispettare le regole del presente Statuto e del Regolamento e le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Decadono dalla qualità di Soci, ad insindacabile giudizio dell’Assemblea, quei soci che

- svolgano attività contrarie ed incompatibili con la loro appartenenza all’Associazione o con le sue attività;
- rinuncino alla qualifica di Socio con comunicazione inviata per iscritto all’Associazione;

- non prendano parte alle attività dell'Associazione per un periodo di almeno due anni, salvo eccezioni che potranno essere valutate dal Consiglio Direttivo.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 4 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea che ne può determinare, con apposito regolamento, anche la composizione e il numero di partecipanti.

Alla prima riunione dopo la sua elezione, il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, un Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, un Vice-Presidente (che sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di assenza od impedimento) ed un Segretario-Tesoriere.

Il consiglio è convocato dal suo Presidente con apposito ordine del giorno e potrà validamente deliberare quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice: contro di esse è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio è competente a deliberare su tutte le materie che siano riservate all'Assemblea dei Soci; ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dal presente Statuto.

## ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 5 L'Assemblea è composta dai soli Soci ordinari ed è convocata con apposito ordine del giorno, dal Presidente della Associazione, o da chi ne fa le veci, che la presiede.

Può essere anche convocata su richiesta di un certo numero dei suoi Soci o dei Sindaci revisori dei Conti, per materia di loro competenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 9 del presente Statuto.

L'assemblea delibera:

- a)– sui bilanci o rendiconti periodici dell'associazione, preparati dal Segretario-Tesoriere ed approvati dal Consiglio Direttivo.
- b)– Sulla eventuale riforma, trasformazione, od estinzione dell'Associazione;
- c)– sulle eventuali modifiche del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
- d)– sulla nomina a socio ordinario di persone diverse dai fondatori od organizzatori a norma dell'art. 3–lettera A) del presente Statuto;
- e)– sul numero e sulla elezione dei partecipanti al Consiglio Direttivo;
- f)– sulla nomina a membro del Consiglio Direttivo di persone diverse dai Soci ordinari, a norma dell'art. precedente;
- g)– sulla nomina del Consiglio Sindacale, a norma dell'art. 6.

Esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dal presente Statuto.

## REVISORI DEI CONTI

Art. 6 Il Collegio Sindacale ha per compito l'esame dei bilanci o rendiconti periodici dell'Associazione dopo la approvazione del Consiglio Direttivo per riferirne all'Assemblea per la sua eventuale approvazione, nonché il controllo della regolarità dell'Amministrazione e della contabilità della Associazione.

Esso si compone di tre Sindaci, eletti dai Soci contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo.

Nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario, viene convocato dal Presidente con apposito ordine del giorno e può validamente decidere quando siano presenti almeno due (2) dei suoi componenti.

## PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 7 Il patrimonio della Associazione è costituito e formato:

- da un numero illimitato di quote da 2,58 Euro ciascuna, sottoscritte e versate sia dai soci fondatori che dai futuri e nuovi Soci;
- da eventuali contributi di Enti o di privati, da donazioni, o da lasciti, fatti da Soci o da terzi a favore dell'Associazione stessa;
- dagli utili che saranno conseguiti dalla Associazione nello espletamento delle sue attività, ma che non avranno mai carattere e funzione lucrativa.

In particolare, i proventi delle attività non potranno in alcun caso essere divisi fra gli associati, neppure in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione deve essere comunque reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

## ADEMPIMENTI CONTABILI

Art. 8 Presso la sede della Associazione è istituito un Ufficio di amministrazione al quale sono demandate tutte le incombenze relative alla tenuta della contabilità ed agli adempimenti fiscali conseguenti. Tale ufficio ha tra i suoi compiti anche quello di redigere il Bilancio e il Rendiconto Annuale, da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e dell'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del presente Statuto.

## REGOLAMENTO

Art. 9 Il presente statuto è integrato da un regolamento redatto a cura del Consiglio Direttivo e che diviene esecutivo per approvazione della Assemblea.

Tale regolamento stabilisce anche le norme sull'ordinamento interno, che debbono essere ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

## SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 Lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla Assemblea dei Soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, sentiti, se del caso, gli organi di Tutela e di Controllo.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

## DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Il presente Statuto, approvato a norma di regolamento in una assemblea alla quale erano presenti almeno 2/3 dei soci svoltasi in data 11/09/2003, sostituisce integralmente lo Statuto emanato l'11/07/1975 all'atto della costituzione dell'Associazione e allegato all'atto costitutivo della medesima.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di Legge relative alle Associazioni, in quanto applicabili.